

SISMA 2016
REDAZIONE PIANO ATTUATIVO

(ART. 11 D.L. 17.10.2016 N. 189 CONVERTITO IN L. 15.12.2016 N. 229)
(OO.C.S.R. NN. 25/2017 – 39/2017 – 46/2018)

PROCEDURA NEGOZIATA

“Appalto per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria e dei servizi afferenti, per l’attività di Pianificazione Attuativa connessa agli interventi di Ricostruzione nel centro storico e nei nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

N. 7 Perimetrazioni – (Capoluogo, Vallicelle- Borgo San Giorgio e n. 5 Frazioni)

- ✓ **ATTIVITÀ PROGETTUALE:** STRUMENTI ATTUATIVI NELLE AREE PERIMETRATE
- ✓ **PROPRIETÀ:** COMUNE DI CAMERINO
- ✓ **RIFERIMENTI NORMATIVI:** (D.LGS. N.189/2016 – O.C.S.R. N. 25/2017 – 39/2017 – 46/2018 – DECRETO COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE SISMA 2016 N.98/2019)
- ✓ **AREE OGGETTO DI PIANIFICAZIONE:** CAPOLUOGO-VALLICELLE BORGO SAN GIORGIO E N. 5 FRAZIONI.
- ✓ **IDENTIFICAZIONE CATASTALE:** TERRITORIO COMUNALE
- ✓ **R.U.P.:** ARCH. MAURIZIO FORCONI
- ✓ **STRUTTURA STABILE A SUPPORTO DEL R.U.P.:**
ING. RODOLFO GALEONE, DOTT.SSA PAOLA CERVELLI
- ✓ **DENOMINAZIONE INTERVENTO:** PIANIFICAZIONE ATTUATIVA CONNESSA AGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE NEL CENTRO STORICO E NELLE FRAZIONI E VARIANTE P.R.G.
- ✓ **SOGGETTO ATTUATORE:** COMUNE DI CAMERINO
- ✓ **C.U.P.:** E18F20000050001 – CIG: 842153133B

DOCUMENTAZIONE DI GARA:

- ✓ **SCHEMA DI CONTRATTO**

SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA E DEI SERVIZI AFFERENTI, PER L’ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA CONNESSA AGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE NEL CENTRO STORICO E NEI NUCLEI URBANI MAGGIORMENTE COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016. N. 7 PERIMETRAZIONI – (CAPOLUOGO, VALLICELLE-BORGO SAN GIORGIO E N. 5 FRAZIONI).

L’anno _____ il giorno _____ del mese di _____, in _____, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell’articolo 1372 del Codice Civile,

TRA

- COMUNE DI CAMERINO, (in seguito per brevità indicata come “Amministrazione”), con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II, codice fiscale e partita IVA n. 00139900435, rappresentata dal _____, nato a _____ il _____ domiciliato presso la sede dell’Ente, il quale interviene nella sua qualità di _____ autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’Ente medesimo per il presente atto, in virtù delle norme del vigente Statuto Comunale e del disposto degli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e del decreto del Sindaco del Comune di Camerino n. 1 del 08.01.2020;

E

- (Contraente) l’ing. / arch. _____ di seguito indicato come “Professionista” con sede legale in _____, via _____, codice fiscale e Partita IVA n. _____ con studio in _____ a _____ Codice ATECO _____ Iscrizione ente previdenziale _____, , rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ il _____, in qualità di _____. *(libero professionista singolo ovvero capogruppo / mandatario dell’RTP costituito da _____ come da atto di costituzione n. ____ del _____, rappresentante del Consorzio _____ ecc.)*

PREMESSO CHE

- il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (di seguito “decreto legge”), dispone “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;
- l’articolo 5, comma1, lettera e) del “decreto legge” prevede che il Commissario Straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, procede a definire i criteri in base ai quali le Regioni perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o

parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi;

- l'articolo 11 del “decreto legge” disciplina gli interventi sui centri storici e sui nuclei urbani e rurali, dettano i criteri e le regole generali per la pianificazione attuativa da parte dei Comuni;
- ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'Ordinanza n. 25 del 23 maggio 2017 e dell'art. 7 comma 1 dell'Ordinanza n. 39 dell'8 settembre 2017, entro 150 giorni dall'approvazione dell'atto di perimetrazione di cui all'art. 4 della citata Ordinanza n. 25 i Comuni, previo ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, anche con il supporto degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, predispongono i piani attuativi all'interno delle aree perimetrate a norma dell'art. 11 del “decreto legge”
- ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza n. 25 del 23 maggio 2017, gli atti di perimetrazione dei nuclei e centri di particolare interesse e maggiormente colpiti dagli eventi sismici sono stati approvati con decreto del Presidente della Regione – Vice Commissario;
- ai sensi dell'art. 10 comma 2 dell'Ordinanza n. 39 dell'8 settembre 2017, “in caso di accertata carenza presso i Comuni di personale adeguato da impiegare per la predisposizione dei piani attuativi e di indisponibilità del personale degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, gli incarichi possono essere affidati a soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016, con le procedure di cui all'art. 24 del medesimo decreto”;
- l'art. 10 comma 4 dell'Ordinanza n. 39 dell'8 settembre 2017, prevede che nei casi in cui i Comuni si avvalgono di professionisti esterni, questi dovranno essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del “decreto legge”;
- con propri Decreti nn. 25-26-27-28-29-30-31 del 05.11.2019 il Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione ha provveduto all'approvazione definitiva delle 7 perimetrazioni (Capoluogo, Vallicelle-Borgo San Giorgio, n. 5 frazioni) site nel Comune di Camerino (MC);
- con nota dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione – Regione Marche assunta al Ns. protocollo n. 8007 del 01.04.2020 avente ad oggetto “Ordinanze C.S.R. n. 25 del 23 maggio 2017, n. 39 del 8 settembre 2017 e n. 46 dell'11 gennaio 2018. Trasmissione Decreto del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 n. 242 del 10 settembre 2018 - Trasferimento fondi per l'attività di pianificazione delle perimetrazioni dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 - Comune di Camerino” è stato trasmesso il Decreto del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione n. 91 del 23.03.2020 con il quale è stato autorizzato il trasferimento fondi per l'attività di pianificazione delle perimetrazioni dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 del Comune di Camerino;

- è necessario acquisire il progetto del piano attuativo di ricostruzione relativo alle n. 7 aree perimetrate (Capoluogo, Vallicelle-Borgo San Giorgio, n. 5 frazioni), dei servizi afferenti e della variante al vigente piano regolatore generale, quali documenti disciplinanti e propedeutici alla attivazione delle procedure finalizzate alla progettazione e realizzazione degli interventi di ricostruzione da trasmettere all'U.S.R-Marche per l'acquisizione dei relativi pareri;
- la progettazione suddetta non rientra tra quelle di particolare rilevanza disciplinate dall'art. 23, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. (di seguito anche solo "codice");
- con determina/delibera n. _____ del _____, del Responsabile della struttura competente, si è provveduto ad individuare la procedura di gara relativamente al servizio in oggetto e ad approvare tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento della stessa;
- con determina n. _____ del _____, sono stati approvati i Verbale/i delle operazioni relative allo svolgimento della gara, provvedendo nel contempo all'aggiudicazione dell'appalto al Professionista/al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da _____ (mandataria) e da _____ (mandante), _____ (mandante);
- è stata verificata la regolarità contributiva del/i professionista/i ai fini della stipula del presente contratto, l'insussistenza in capo al professionista/ai professionisti *che costituiscono il Raggruppamento* di cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione, nonché tutti i restanti requisiti generali e speciali richiesti dalla legge di gara, con conseguente adozione della Determina n. ____ del _____ di efficacia dell'aggiudicazione definitiva;
- il professionista /il Raggruppamento ha/hanno costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto;
- si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma pubblica amministrativa;
- Tutti i diversi suddetti atti sopra richiamati risultano alle parti ben noti ed agli stessi esse intendono fare riferimento; pertanto essi si intendono integralmente recepiti anche se, per la loro natura, non vengono materialmente allegati, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONFERMATO

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto dell'appalto è l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria e dei servizi afferenti, per la redazione del Piano Attuativo di Ricostruzione relativo alle n. 7 aree perimetrate (Capoluogo, Vallicelle-Borgo San Giorgio, n. 5 frazioni), del DDR e della variante al vigente Piano Regolatore Generale a seguito degli eventi sismici del 24 Agosto e 26/30 Agosto 2016.

Il Professionista si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

- nel Capitolato prestazionale e descrittivo (di seguito indicato Capitolato) che, firmato dalle parti, si allega al presente contratto in parte integrante e sostanziale, quale "Allegato "A";
- nell'offerta economica predisposta così come presentata in sede di gara, che è conservata in originale agli atti presso l'Amministrazione;

La progettazione dovrà essere redatta mediante l'utilizzo del "Prezziario unico del cratere del Centro Italia", di cui all'art. 6, comma 7 del DL 189/2016, approvato con Ordinanza commissariale n. 7 del 14/02/2016, modificato con O.C.G.R. n. 58 del 04.07.2018 e con O.C.G.R. n. 78 del 02.08.2019 e loro ss.mm.ii.

ART. 2 – DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata a partire dal giorno e terminerà con la conclusione delle attività, sulla base delle seguenti tempistiche:

- **Redazione e consegna al Comune del DDR, 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto d'incarico**
- **Redazione e consegna dei Piani Attuativi suddivisi in lotti (complessivi 120 giorni come di seguito riportato):**
 - **5 frazioni, entro 90 giorni dalla comunicazione al progettista dell'approvazione del DDR.**
 - **Capoluogo, Vallicelle- Borgo San Giorgio, entro 120 dalla comunicazione al progettista dell'approvazione del DDR.**
- **Redazione e consegna al Comune della Variante al Piano Regolatore Generale, 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta acquisizione del parere del Commissario Straordinario espresso attraverso la conferenza Permanente di entrambi i lotti dei piani attuativi.**

ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati in sede di procedura di affidamento.

Il Professionista prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

L'importo contrattuale, è pari ad Euro _____, ____ (_____/_____) oltre IVA, oneri fiscali e previdenziali, comprensivi delle spese e dei compensi accessori, per tutte

le prestazioni descritte nei precedenti articoli e per quelle ad essere riconducibili, direttamente o indirettamente.

Il Professionista accetta espressamente:

a) che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria nel corrispettivo previsto, rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro, agli eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere;

b) non si applicano in particolare gli articoli 7, 9, 10, 16, 17 e 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi collegiali, anticipazioni e incarichi parziali e ogni disposizione in contrasto con il DM 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

ART. 4 - DIVIETO DI MODIFICHE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Professionista se non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 e successive variazioni. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Il Professionista con la sottoscrizione del presente contratto accetta gli elaborati progettuali posti a base di gara, avendone verificata la corrispondenza alle norme vigenti, la completezza e la sostanziale congruità dei costi preventivati per la realizzazione dei lavori, in contraddittorio con i redattori degli stessi.

ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

Ogni comunicazione inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (PEC). Il Professionista si impegna a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione necessaria alla gestione del contratto. La PEC del Professionista è

_____.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

ART. 6 - MODIFICHE INTRODOTTE DALL'AMMINISTRAZIONE

Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni l'Amministrazione potrà richiedere all'esecutore le variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 con le modalità di cui al Capitolato.

ART. 7 - SOGGETTO INCARICATO DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

La persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, è _____, iscritto all'Ordine degli _____ della provincia di _____ al n. _____, C.F. _____, P.IVA _____ con studio in _____ a _____ Codice ATECO _____ Iscrizione ente previdenziale _____.

ART. 8 - SOGGETTO/I CHE SVOLGERANNO LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI – GRUPPO DI LAVORO

La/e persona/e fisica/che che svolgerà/anno le prestazioni di cui al presente contratto, sulla base di quanto offerto in sede di gara, è/sono la/le seguente/i:

- a) _____, iscritto all'Ordine degli _____ della provincia di _____ al n. _____, C.F. _____, P.IVA _____ con studio in _____ a _____ Codice ATECO _____ Iscrizione ente previdenziale _____. In corso di esecuzione del contratto svolgerà l'attività di: _____
- b) _____, iscritto all'Ordine degli _____ della provincia di _____ al n. _____, C.F. _____, P.IVA _____ con studio in _____ a _____ Codice ATECO _____ Iscrizione ente previdenziale _____. In corso di esecuzione del contratto svolgerà l'attività di _____

ART. 9 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Professionista si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione per quanto applicabile, secondo quanto previsto dal presente contratto, dal Capitolato prestazionale e descrittivo.

(in caso di Raggruppamento temporaneo di professionisti) Il responsabile delle prestazioni di cui al presente articolo è _____.

Le quote di esecuzione delle prestazioni/partecipazione al RTP indicate in fase di partecipazione alla gara potranno subire variazioni in sede di esecuzione contrattuale in quanto dipendenti dalle effettive attività richieste dall' Amministrazione, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante l'esecuzione del contratto.

ART. 10 - DIRETTORE DI ESECUZIONE E RESPONSABILE DEL PROFESSIONISTA

Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, si individua:

- Il Direttore all'esecuzione del contratto per l'Amministrazione _____;
- La/Il Signor/a _____ quale responsabile dell'attività contrattuale per il Professionista.

In particolare il Direttore all'esecuzione e il responsabile del servizio collaborano per la gestione delle attività contrattuali.

Il responsabile indicato dal Professionista è il referente principale per l'Amministrazione, pertanto deve garantire la massima reperibilità. A tale scopo il Professionista fornisce i seguenti recapiti _____.

Ogni comunicazione, richiesta e ordine indirizzati dall'Amministrazione e dai suoi rappresentanti al soggetto di cui al presente articolo nonché all'incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche di cui all'art. 7, si intende effettuata al Professionista.

Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Professionista intenda far pervenire all'Amministrazione è trasmessa presso la sede dell'ente e indirizzata al Responsabile del procedimento.

ART. 11 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

11.1 - FATTURAZIONE

La fatturazione da parte del Professionista e i pagamenti da parte dell'Amministrazione avverranno nel rispetto delle modalità e delle tempistiche indicate nel Capitolato prestazionale e descrittivo all'art. 13.

Le fatture, predisposte e trasmesse in modalità elettronica, dovranno essere intestate all'Amministrazione _____ codice IPA _____ e dovranno contenere i seguenti riferimenti: "SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA E DEI SERVIZI AFFERENTI, PER L'ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA CONNESSA AGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE NEL CENTRO STORICO E NEI NUCLEI URBANI MAGGIORMENTE COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016. N. 7 PERIMETRAZIONI – (CAPOLUOGO, VALLICELLE-BORGO SAN GIORGIO, N. 5 FRAZIONI) – CIG 842153133B".

Nel caso di Raggruppamento le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto facente parte del Raggruppamento per la parte di relativa competenza. In occasione e prima dell'emissione e trasmissione all'Amministrazione delle fatture ad opera dei professionisti mandanti del RTP, la mandataria trasmette all'Amministrazione, con le modalità previste al precedente articolo 5, il resoconto delle attività svolte nel periodo in esame da tutte i Professionisti facenti parte del Raggruppamento. Nello stesso resoconto dovranno essere indicate anche eventuali modifiche avvenute nel periodo in esame, rispetto alla ripartizione percentuale delle attività previste al precedente articolo 9 e le motivazioni di tali variazioni. Nel caso non pervenga tale resoconto le fatture del periodo in questione saranno respinte.

La liquidazione dei corrispettivi è comunque subordinata al permanere dell'efficacia delle polizze assicurative, all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e alla verifica della regolarità contributiva del Professionista. Si applica l'art. 30, commi 5 e 6, del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

11.2 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Professionista, nonché gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, devono comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, al presente affidamento, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Amministrazione sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per gli stessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto per pagamenti a favore del Professionista, degli eventuali subcontraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati, secondo le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", nonché secondo le indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e s.m.i.

Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG come sopra indicato.

La violazione delle prescrizioni sopra richiamate comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la risoluzione del presente contratto.

Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Si richiama integralmente quanto riportato nel presente atto in relazione agli obblighi relativi ai subcontraenti derivanti dal Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa l'espletamento delle attività oggetto del presente appalto, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

ART. 12 – VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI

L'Amministrazione verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto e i livelli di qualità delle prestazioni attraverso il Direttore di esecuzione del contratto.

È facoltà del Direttore di esecuzione eseguire in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio avvenga nel rispetto delle prescrizioni del presente Contratto e relativi documenti allegati e richiamati.

Il Direttore di esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza eventuali manchevolezze, difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni ritenute necessarie per gli ulteriori interventi dell'Amministrazione. Le verifiche sono effettuate alla

presenza di incaricati del Professionista che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica. Le verifiche e i controlli effettuati non esimono il Professionista dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente contratto. Nell'ipotesi che dai controlli eseguiti si evidenzi il non rispetto delle condizioni contrattuali il Direttore di esecuzione potrà richiedere chiarimenti secondo le modalità indicate al successivo art. 13 ed eventualmente procedere all'applicazione delle penali.

Il Direttore all'esecuzione del contratto provvederà, altresì, a vigilare sul corretto rilascio delle polizze assicurative di cui al successivo articolo 19 e sul rinnovo delle stesse da parte del Professionista; il mancato rinnovo/rilascio delle stesse comporterà la risoluzione del presente contratto.

ART. 13 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

13.1 - PENALI

L'Amministrazione fa pervenire al Professionista a mezzo PEC eventuali osservazioni sulle inadempienze rilevate nel corso dell'esecuzione del contratto, a seguito delle verifiche svolte a norma del presente contratto.

Il Professionista, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento. Qualora il Professionista non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non accettabili l'Amministrazione potrà applicare le penali previste all'art. 25 del Capitolato prestazionale e descrittivo e salvo il diritto di pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno provocato.

L'Amministrazione procederà a trattenere l'importo del valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento delle fatture ovvero tramite escussione della cauzione prestata, in questo ultimo caso il Professionista dovrà obbligatoriamente reintegrare la garanzia nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

Salva l'applicazione delle penali di cui sopra e salve ulteriori conseguenze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far svolgere ad altro soggetto, in danno del Professionista, il servizio non espletato o espletato in forma parziale o difforme da quanto richiesto.

13.2 - RISOLUZIONE

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte del Professionista, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- nei casi previsti all'art. 26 e 27 del Capitolato prestazionale e descrittivo;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;

- in caso di violazione della disciplina riguardante il subappalto;
- in caso di mancato rilascio/ rinnovo delle polizze assicurative di cui al successivo articolo 19 nelle modalità previste dall'articolo stesso e al Capitolato prestazionale e descrittivo;
- in caso di violazione dei doveri di riservatezza ed astensione;
- in caso di revoca o decadenza dall'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Professionista strutturato in forma associata la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura sostitutiva;
- perdita o sospensione della capacità a contrattare con la p.a. in seguito a provvedimento giurisdizionale, anche di natura cautelare
- applicazione di misure di prevenzione o sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o dei diritti dei lavoratori;
- sopraggiunte cause di astensione o incompatibilità con lo svolgimento dell'incarico, non correttamente comunicate all'Amministrazione;
- superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni per provvedere ad un nuovo affidamento. Nessun indennizzo è dovuto al Professionista se inadempiente.

ART. 14 - SUBAPPALTO, E CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del codice, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma 1, lettera d).

Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui agli art. 31, comma 8 e 105 del codice, per le prestazioni che il Progettista ha indicato espressamente in sede di offerta, previa autorizzazione dell'Ente committente.

L'Amministrazione resta estranea ai rapporti intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali terzi affidatari e non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo i casi previsti dalla normativa su citata. Il Professionista deve eventualmente provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice.

Trattandosi di un intervento inerente la ricostruzione post sisma, si richiamano qui integralmente gli obblighi indicati agli articoli 1, 16 e 26 del presente contratto, anche con riferimento ai sub-contrattanti, nonché gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Non è considerato subappalto l'affidamento delle prestazioni di cui all'art. 105, comma 3 del decreto citato.

ART. 15 - CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è disciplinata con le modalità stabilite dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52 e dal Capitolato. **Si specifica che con la firma del presente atto non sono preventivamente accettate le cessioni** da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

Il Professionista dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, i pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del CIG. L'Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Amministrazione.

La notifica all'Amministrazione dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.

ART. 16 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA

16.1 - OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista è tenuto a eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

Il Professionista è obbligato ad ottemperare alle disposizioni del responsabile del procedimento e, inoltre:

- deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati;
- ovvero controdedurre tempestivamente, qualora le prescrizioni siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo le eventuali soluzioni alternative, sulla base della migliore tecnica e delle *best practices*;
- controdedurre tempestivamente qualora le prescrizioni rendano incongruo lo stanziamento economico previsto;
- deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento, anche in sede di validazione, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni.

Resta fermo il rispetto delle tempistiche stabilite dal capitolato prestazionale e descrittivo, ridotte nella misura di cui all'offerta del Professionista.

Il Professionista è inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei Conti in caso di danno erariale, ai sensi della L. 20/1994 e s-m-i.

Il Professionista è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Il Professionista è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al Professionista, fino a quanto non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso il Professionista non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni. Il Professionista si impegna a fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

Il Professionista, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sul Professionista restandone sollevata l'Amministrazione.

16.2 - RISERVATEZZA

Il Professionista è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene alle notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.

Il Professionista è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione è preclusa al Professionista ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 42 del codice, il Professionista deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione tale circostanza.

Il Professionista deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione qualunque impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell'esecuzione del contratto.

ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto il Professionista ha costituito cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 mediante _____ n. _____ del _____, con

la quale _____ si costituisce fideiussore a favore dell'Amministrazione nell'interesse del Professionista stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro _____ (_____/00).

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del D.Lgs. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

In caso di risoluzione del contratto il Professionista incorre nella perdita del deposito cauzionario.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e pertanto resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Professionista dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART. 18 – RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DEI DANNI

Il Professionista ha la responsabilità verso terzi (utenti e prestatori d'opera), per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza di cui al successivo articolo, sollevando in tal senso l'Amministrazione ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. Il Professionista è peraltro l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza della normativa di settore vigente.

ART. 19 – COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 24 del Capitolato prestazionale e descrittivo, il Professionista ha stipulato una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazioni per responsabilità RCT/RCO per un importo di almeno € 1.809.014,60.

A tal proposito gli originali delle polizze: RCT _____ n. _____ del _____ e RCO _____ n. _____ del _____ sono state consegnate in data odierna all'Amministrazione, ovvero *prima dell'affidamento del servizio/fornitura dei beni qualora esso sia avvenuto anticipatamente alla stipula dello stesso contratto.*

Per l'intera vigenza contrattuale il Professionista è tenuto a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative citate producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse

in sostituzione della polizza sopra indicata. Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza delle coperture assicurative entro i termini sopra individuati, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. con conseguente incameramento della cauzione definitiva rilasciata, a titolo di penale. Resta ferma l'intera responsabilità del Professionista anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza sopra indicata.

Agli effetti assicurativi, il Professionista, non appena venuto a conoscenza dell'accaduto, è tenuto a provvedere alla denuncia del sinistro alla Compagnia assicurativa con la quale ha provveduto alla sottoscrizione della polizza.

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno comunque trattati ai sensi dell'art. 13 della legge 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni esclusivamente nell'ambito della presente consultazione; limitatamente ai dati personali si informa, ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 - GDPR, che:

- il Titolare del Trattamento è il Comune di Camerino (MC), 62039 Corso V. Emanuele II, 17;
- il Responsabile Protezione Dati è l'Avv.to Nadia Corà, con sede in Volta Mantovana (MN), via San Martino 8/b, in forza di stipulazione del contratto di servizio con la persona giuridica Soluzione s.r.l, con sede in Brescia, via Oberdan n. 140;
- il Responsabile del Trattamento dei Dati per la presente procedura è l'Arch. Forconi Maurizio, Responsabile Ufficio Sisma, 3204316923, maurizio.forconi@comune.camerino.mc.it;

i dati saranno conservati presso l'Ufficio Sisma del Comune di Camerino in Corso V. Emanuele II, 17, e saranno trattati in forma automatizzata e/o manuale ex art. 32 GDPR 2016/679 tramite soggetti allo scopo incaricati e in ottemperanza all'art. 29 GDPR 2016/679.

ART. 21 - RECESSO CONTRATTUALE

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n.50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

Il Professionista rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA

relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Amministrazione mentre le spese di bollo sono a carico del Professionista. Il presente contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, sottoposto a registrazione con oneri a carico dell'affidatario.

Il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa, che deve essere comunicato al Professionista.

ART. 23 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di contratti pubblici, nonché alla normativa speciale inerente la ricostruzione post sisma e, in particolare, alle Ordinanze del Commissario straordinario emanate ai sensi del DL 189/16.

Si richiamano altresì tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara, nessuno escluso, nonché le obbligazioni assunte dal Professionista in base all'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara.

ART. 24 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Amministrazione sia attore o convenuto è competente il Foro di Macerata con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 25 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Si applicano altresì il Protocollo quadro di legalità, come sotto integralmente riportato, e il Protocollo per l'alta sorveglianza da parte dell'Unità Operativa Speciale di ANAC, stipulati tra i soggetti pubblici della ricostruzione. In particolare il Professionista, anche per eventuali subcontraenti, si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti del Professionista, degli eventuali organi sociali e dirigenziali, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. Inoltre, l'Amministrazione, o il Professionista in caso di stipula di un subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Professionista, suo avente causa o dei componenti l'eventuale sua compagine sociale o dei dirigenti con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

Le clausole di cui al precedente paragrafo dovranno anche essere inserite nelle varie tipologie di subcontratti, consentiti nei limiti di cui all'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/16, e dovranno essere verificate dall'Amministrazione in occasione del rilascio dell'autorizzazione ai contratti medesimi.

Il Professionista assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 DL 189/16), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche

antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).

- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di

informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).
- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

ART. 26 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ARTICOLO N. 1341 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, del codice civile, il Sig. _____ dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 (Corrispettivo contrattuale), 11 (Fatturazione e pagamenti), 13 (Penali e risoluzione del contratto), 16 (Obblighi e responsabilità dell'appaltatore), 17 (Cauzione definitiva), 18 (Responsabilità e risarcimento dei danni), 19 (Coperture assicurative), 21 (Recesso contrattuale), 24 (Foro competente) e 25 (Protocollo di legalità).

Camerino li, _____

Per il Professionista:

Per l'Amministrazione